

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 e s.m.i. recante “*norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;

VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008*”, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, modifica del decreto Presidenziale della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto presidenziale della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9. “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “*legge di stabilità regionale 2022-2024*”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024*”;

VISTO la legge istitutiva dei Consorzi ASI, L.r. 4 gennaio 1984, n. 1;

VISTA la legge che pone in liquidazione i Consorzi ASI L.r. n. 8 del 12/1/2012;

VISTO il comma 1, lettera d) dell'art. 19 della L.r. 17 maggio 2016, n. 8 che sostituisce il comma 8 dell'art. 19 della L.r. n. 8 del 12/01/2012, che assegna il ruolo di vigilanza a questo Assessorato dell'Economia;

VISTO l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2022, n.3, che ha sostituito l'articolo 3 bis della legge regionale 28 marzo 1995, n.22, a sua volta introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge regionale 2 agosto 2021, n. 43 e rubricato “*Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione*”;

VISTO l'articolo 3 bis della L.r. n. 22/1995 e s.m.i., che così recita: “*1. Nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Regione ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8-bis e 10 dello Statuto della Regione, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, comprese quelle di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione*”. 2“*al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione delle nomine, designazioni o incarichi nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ovvero dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al comma 1, il governo della regione nomina i commissari straordinari, che permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di 120 giorni dalla data di proclamazione del presidente della Regione neoeletto*”;

VISTO il comma 2, dell'articolo 5, della L.r. 3/2022, a mente del quale “*in sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-bis della legge regionale n. 22/1995, come modificato dal comma 1, si applicano a decorrere dalla data di approvazione della presente legge anche con riferimento alle nomine, designazioni o incarichi, la cui scadenza sia antecedente al termine di cui al comma 1 del predetto articolo 3 bis....*”;

PRESO ATTO del Parere reso dall'Ufficio legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, n. 049.11.2022 del 17 maggio 2022, secondo il cui avviso, “*la gestione commissariale prescritta dal comma 2 dell'articolo 3 bis, attualmente vigente, trova applicazione anche per gli organi di controllo degli enti sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione*”;

PRESO ATTO della urgente ed improcrastinabile necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio dei Revisori dei conti dei Consorzi Asi già scaduti;

CONSIDERATA la necessità di provvedere urgentemente, pena ritardi e assenza di controllo interno nel processo di liquidazione dei Consorzi ASI;

CONSIDERATO che la mancata ricostituzione del Collegio dei Revisori dei conti, quale Organo di controllo, configura una violazione della disciplina dei controlli contabili con possibili gravi refluenze alla funzionalità dei Consorzi ASI in liquidazione;

RITENUTO pertanto indefettibile garantire l'esercizio del citato organo di controllo;

PRESO ATTO che, in base alla normativa vigente, è preclusa la possibilità di procedere alla ricostituzione in via ordinaria del Collegio di che trattasi, e che in luogo di quest'ultima, ai sensi del citato comma 2, articolo 3 bis della l.r. n. 22/1995, può procedersi con la nomina di “...*Commissari straordinari*” fino alla nomina dei componenti titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvederà, secondo la vigente normativa, non oltre il termine di 120 giorni dalla data di proclamazione del neo eletto Presidente della Regione”;

CONSIDERATO che l'Assessore per l'Economia ha individuato i nominativi per la designazione dei Commissari Straordinari del Collegio dei Revisori dei conti dei Consorzi ASI in liquidazione tra gli iscritti all'Albo dei dipendenti regionali e degli Enti di cui all'articolo 1, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;

CONSIDERATO che il **D.A. n. 56/2022 del 23 settembre 2022** riporta un refuso in quanto è stato indicato il nominativo di Galizzi Giovanni anzichè di Galizia Giovanni, quale Commissario straordinario del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio ASI di Palermo;

RITENUTO di dovere correggere l'errore e nominare i Commissari straordinari del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio ASI in liquidazione di Palermo in possesso dei requisiti previsti;

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, è annullato il **D.A. n. 56/2022 del 23 settembre 2022**.

Art. 2

Sono nominati Commissari straordinari del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio ASI di Palermo, ai sensi dell' articolo 3 bis della l.r. n. 22/1995, i Funzionari in servizio presso l' Amministrazione regionale, di seguito indicati:

- Cusimano Vincenzo – Funzionario direttivo - Dipendente l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità;
- Bonanno Filippa - Funzionario direttivo – Dipendente in servizio presso l'Assessorato regionale dell'Economia;
- Galizia Giovanni - Funzionario direttivo– Dipendente in servizio presso l'Assessorato regionale dell'Economia;

Art. 3

I Commissari straordinari sono nominati dalla data di notifica del presente decreto, fino alla nomina dei componenti titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvederà, secondo la vigente normativa, non oltre il termine di 120 giorni dalla data di proclamazione del neo eletto Presidente della Regione.

Art. 4

Ai Commissari Straordinari del Collegio dei Revisori dei conti nominati con il presente decreto spettano i compensi stabiliti dal D.P. n. 7 del 20/01/2012 modificato dal D.P. n. 43 del 17/09/2020;

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato dell'Economia.

Palermo, li 29 settembre, 2022

L'Assessore

Gaetano Armao